Città di Randazzo

(Provincia di Catania)

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 31/03/1998

COMUNE DI RANDAZZO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Capo 1
Art. I
Autoservizi pubblici non di linea

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportai o del trasportato, in modo continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi non di linea:
   a) il servizio di taxi con autovettura
   b) il servizio di noleggio con conducente ed autovettura.

Art. 2
Disciplina dei servizi

Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel capo II dal presente regolamento.
Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel capo III del presente regolamento.
Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalla legge 15.01.1992 n. 21, come reperita e modificata dalla L.R. 674796 n. 29, e dalle altre disposizioni regionali, dagli usi e dalle consuetudini.

Capo II
IL SERVIZIO TAXI

Art. 3
Definizione del servizio TAXI

Il servizio taxi così come definito dall'art. 1 comma 1 della legge n. 21/1992 soddisfa le esigenze di trasporto individuale e di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale.

Art. 4
Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19 Novembre 1992.
2. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "taxi". Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:

a) sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "servizio pubblico" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Siciliana sul lato sinistro e lo stemma del Comune sul lato destro entrambi di mm. 40 di base per 35 di altezza.
Nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm. 20;

b) al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata una targa autoadesiva di mm. 305 di base per 195 di altezza recante nella parte superiore la scritta "taxi" affiancata dal numero della licenza ed in quella inferiore partendo da sinistra, lo stemma della Regione siciliana e lo stemma del Comune entrambi di mm. 100 di base per 80 di altezza.

Art. 5
Autovetture di scorta

1. Su istanza dei soggetti elencati all'art. 21 comma 3, la Giunta Comunale può concedere agli stessi una o più licenze per l'immatricolazione di taxi in servizio di scorta. Il servizio taxi di scorta è a disposizione di tutti i tassisti del Comune impossibilitati all'utilizzo della propria autovettura per:

a) guasto meccanico
b) incidente
c) furto o incendio.

2. L'Ufficio comunale competente concede l'autorizzazione preventiva all'utilizzo del taxi di scorta al tassista che dimostri di trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

L'autorizzazione deve contenere i seguenti dati:

a) generalità del richiedente;
b) generalità o ragione sociale del titolare della licenza per autovettura di scorta;
c) numero di targa e di licenza del taxi di scorta;
d) numero di targa e di licenza del taxi sostituito;
e) periodo di validità.

L'autorizzazione deve essere custodita sull'autovettura di scorta per essere esibita alle autorità di vigilanza unitamente alla licenza del taxi sostituito.

3. Il concessionario del taxi di scorta assegna l'autovettura nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L'annotazione consiste nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del periodo di validità dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del comma 2.
4. La tariffa per l'uso del taxi di scorta è composta da un fisso giornaliero e da un prezzo chilometrico.

La tariffa è approvata dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione di cui all'art. 28.

5. Al tassista a cui sia stata assegnata un'auto di scorta è vietato l'uso della propria autovettura.
6. Le licenze per autovetture di scorta non fanno parte dell'organico comunale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge n. 21/1992, non possono essere trasferite o commercializzate ai sensi dell'art. 9 della predetta legge e la loro istituzione non è soggetta ad approvazione ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 616/1977.
7. Le autovetture di scorta sono contrassegnate con una numerazione propria accompagnata dalla sigla "A.S." unitamente ai segni distintivi di cui all'art. 4. Le autovetture di scorta recano sul retro o sulle fiancate, in posizione ben visibile, la dizione "Auto di scorta" con caratteri alti mm. 40.
8. Il concessionario del taxi di scorta decade dalla licenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) mancata predisposizione del servizio entro quattro mesi dall'assegnazione del titolo;
b) mancato pagamento della tassa di proprietà o dell'assicurazione dell'autovettura destinata a taxi di scorta;
c) mancato rispetto dell'ordine di precedenza nell'assegnazione del taxi di scorta così come previsto al comma 3;
d) mancato rispetto delle tariffe di cui al comma 4;
e) violazione del divieto di commercializzazione e trasferire licenze per auto di scorta così come previsto dal comma 6.

9. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.

Art. 6
Operatività del servizio

Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale o comprensoriale. Il prelevamento dell'utenza avviene all'interno dell'area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della Provincia di Catania servite da strade asfaltate.

Art. 7
Turni di servizio ed acquisizione della corsa

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta comunale sentita la Commissione di cui all'art. 28.
2. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:

a) Nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta comunale,
b) Mediante sistemi di chiamata via radio;
c) Al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito: in tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.

Art. 8
Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

a) Fumare;
b) Scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima autovettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a cinque;
c) Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
d) Pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
e) Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
f) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 9
Sostituzione e collaborazione alla guida.

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:

a) Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) Chiamata alle armi;
c) Per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
d) Per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) Nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 23 e dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 24.

4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.
5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 23 e dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 24

Art. 10
Tariffe

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 28, determina le tariffe per l'esercizio del servizio di taxi.
2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.

Art. 11
Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro, unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne l'efficienza e l'idoneità all'impiego.
2. Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 28 e previo esito favorevole di apposita istruttoria, il competente Ufficio Comunale concede l'omologazione al prototipo. Tutti i tassametri installati sulle autovetture recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.
3. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertare il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente Ufficio Comunale.
4. I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al comma 3.

Art. 12
Pubblicità sulle autovetture

Ne rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione di cui all'art. 28.

Capo III
SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 13
Definizione del servizio

1. Il servizio noleggio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.
2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, della legge n.21/1992.

Art. 14
Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta centrale, una targa con scritto "NOLEGGIO". Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono stabilite con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 15
Operatività del servizio

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione +del servizio è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione al traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

Art. 16
Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
3. Invero, qualora non sia esercitato il servizio di taxi, il Comune può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi.
4. Il servizio di noleggio con conducente è offerto nei posteggi all'uopo destinati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Art. 17
Modalità di espletamento del servizio

1. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, per qualsiasi destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4 L. 21/92. Il prelevamento fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal cliente.
2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Art. 18
Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

a) Fumare in vettura
b) Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento
c) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.
d) Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito.

Art. 19
Collaborazione alla guida

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 24.

Art. 20
Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. Il Sindaco su proposta della Commissione di cui all'art. 28 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio di noleggio di cui al D.-M. Ministero dei Trasporti del 20.04.1993.

CAPO IV
NORME COMUNI

Art. 21
Autorizzazioni all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 Gennaio 1992 n. 21, art. 7, comma 1, come modificato dall'art. 4 comma 1 L.R. 29/96, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio possono:

a) Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previste dall'art. 5 della legge 8 Agosto 1985 n. 443;
b) Associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
d) Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) e b) del comma 2 art. 1 Legge 15.01.1992 n. 21.

4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il tassista ed il noleggiatore sono reintegrati nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7 comma 3 della legge 15 Gennaio 1992 n. 21.

Art. 22
Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi e di servizio in noleggio con conducente

1. Le autovetture in servizio taxi e in servizio di noleggio con conducente possono essere locate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzati per guasto meccanico, incidente, furto e incendio. La locazione è autorizzata dal competente ufficio comunale alle seguenti condizioni:

a) La vettura locata e quella sostituita devono far parte dell'organico definito dal Comune ai sensi dell'art. 27;
b) Il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
c) Relativamente al servizio taxi la vettura locata e quella sostituita sono inserite in turni di servizio diversi;

L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d'esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:
le generalità del locatore e quelle del locatario;
il numero di targa e di licenza della vettura locata;
il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;
il periodo di validità.

Art. 23
Requisiti per l'esercizio della professione di tassista e di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di tassista e di noleggio è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada dotati dei seguenti requisiti:

a) Idoneità morale;
b) Idoneità professionale;

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

a) Abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) Risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della vigente legge regionale 06.04.1996 n. 29.

Art. 24
Accesso alla professione

1. L'accesso alla professione di tassista o di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 25
Condizioni di esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo di più licenze per servizio taxi, ovvero il cumulo per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. E' invece ammesso il cumulo in capo al medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente nei Comuni ove esiste il servizio taxi.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio o di servizio taxi.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e del presente regolamento.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

Art. 26
Numero autorizzazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera a) della legge 15.01.1992 n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 27
Servizi ausiliari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari ed integrativi del servizio di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista o noleggiatore.

Art. 28
Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio dell'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, il Sindaco provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita commissione così composta:

a) Dal Dirigente dell'ufficio competente per materia o suo delegato in funzione di presidente;
b) Dal Comandante o da altro membro della Polizia Municipale;

c) Da n. 3 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello locale, o del servizio di noleggio con conducente, a seconda che all'ordine del giorno siano trattati argomenti inerenti le due differenti fattispecie;
d) Da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
e) Da un rappresentante designato dalle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno n. 3 dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali, la Commissione svolge i seguenti compiti:

a) Redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'art. 30;
b) Esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
c) Procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 31 e redige la graduatoria di merito;
d) Trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. La Commissione dura in carica quattro anni;
6. Quando per tre sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la stessa Commissione decade automaticamente e le sue funzioni vengono esercitate dal Dirigente dell'ufficio competente per materia;
7. Entro trenta giorni dalla data della decadenza deve essere attivata la prodedura per la nomina della nuova Commissione.

Art. 29
Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune.

Art. 30
Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

a) Numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) Indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) Indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 28;
f) Schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 31
Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi o le autorizzazioni del servizio di autonoleggio, la Commissione di cui all'art. 28 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

a) Idoneità professionale conseguita a norma della vigente legge regionale — punti 6
b) Laurea — punti 3
c) Diploma di maturità — punti 2
d) Periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea a semestre fino al massimo di otto semestri. — punti 2

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 32
Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Sindaco, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 28, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di tassista o di noleggiatore.

3. Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'art. 23 comma 3, il Sindaco sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, la licenza è messa nuovamente a concorso.
4. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella del tassista o del noleggio con conducente. Le attività incompatibili sono definite dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 28.

Art. 33
Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista o di noleggiatore con conducente.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 34
Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) Essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
b) Avere compiuto sessant'anni;
c) Essere diventato permanentemente inabile ed inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 23. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto. La richiesta di trasferimento di autorizzazione deve essere inoltrata all'Ufficio competente entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza della stessa. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.

3. Il Sindaco dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale;

b) La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

c) Il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 23;

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza.

Art. 35
Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo, salvo quanto previsto dall'art. 32 comma 3.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Art. 36
Comportamento del tassista o del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista o il noleggiatore ha l'obbligo di:

a) Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

b) Informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;

c) Consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;

d) Rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;

e) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

f) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

g) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il mezzo di trasporto entri in avaria su strada extraurbana;

h) Consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;

i) Curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;

j) Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;

k) Rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
l) Tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista o al noleggiatore è vietato:
a) Seguire percorsi diversi dalla via più breve;
b) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 27;
c) Portare animali propri in vettura;
d) Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
e) Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contattata su base chilometrica;
f) Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
g) Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 37
Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 38
Trasporto handicappati

Il tassista o il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 39
Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio taxi o noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

Art. 40
Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Art. 41
Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale o agli Organi addetti alla vigilanza che, esperiti i dovuti accertamenti adottano i provvedimenti del caso;
2. All'interno di ogni vettura è esposto in posizione ben visibile l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

Art. 42
Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della L. 24 Novembre 1981 n. 689.

Art. 43
Idoneità dei mezzi al servizio

1. La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
2. La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale della licenza di cui all'art. 33, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione e di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1) 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 44
Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

a) Con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3 Marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) Con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £. 100.000= ad un massimo di £. 1.000.000= per le seguenti violazioni:

a) Violazione dell'art. 25 comma 3, sostanziata dalla mancanza della licenza a bordo del mezzo;
b) Violazione degli articoli 4 e 14, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
c) Violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto di scorta l'autorizzazione all'utilizzo della stessa così come previsto dall'articolo 5 comma 2;
d) Violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto locata l'autorizzazione alla locazione così come previsto dall'art. 22;
e) Violazione degli obblighi di cui all'art. 27, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
f) Acquisizione di traffico ad opera di tassisti provenienti da altri Comuni;
g) Violazione dell'art. 24, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
h) Violazione dell'art. 33, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
i) Mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art. 35 comma 2;
j) La violazione degli obblighi di cui all'art. 36, comma 1, punti c), j) e k)
k) Mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 36, comma 2 punti da a) a g);
l) Mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 8 comma 1, punto a);
m) Mancata segnalazione di guasti al tassametro ed al contachilometri, così come previsto dagli artt. 11 e 39;
n) Esposizione all'interno o all'esterno dell'autovettura di messaggi pubblicitari non autorizzati così come previsto dall'art. 12;
o) Mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 41 comma 2;

3. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2;
4. Il tassista o il noleggiatore che rifiuti di prestare servizio per le destinazioni di cui agli art. 7 e 15 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da £. 200.000= a £. 600.000=;
5. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 Marzo 1934 n. 383

Art. 45
Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale.

Art. 46
Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo non superiore ai sei mesi nei seguenti casi:

a) Violazione delle norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
b) Violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
c) Violazione dei predetti di cui all'art. 7 relativi al mancato rispetto dei turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa;
d) Violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'art. 25, comma 4 e dagli artt. 9 e 19;
e) Violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previsto dall'articolo 38;
f) Violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 44 commi 2, 4 e 5;
g) Violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività taxi e di noleggio.

2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 28, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 47
Revoca dell'autorizzazione

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 28, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

a) Per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo alla stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 1;
b) Per la violazione dell'art. 5, comma 5, che vieta al tassista a cui sia stata assegnata un'auto di scorta l'utilizzo diretto, a mezzo sostituto o collaboratore della propria autovettura;

c) Quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista di cui agli articoli 21 e 24;
d) Quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di tassista ai sensi dell'art. 32 comma 4;
e) Per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste all'art. 34;
f) A seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 46;
g) Per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
h) Per motivi di pubblico interesse;
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 48
Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 28, dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 35, comma 1.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 49
Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca
e decadenza dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 50
Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 Novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.

Art. 51
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo CO.RE.CO. e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio.

INDICE

Capo I
Art. 1 Autoservizi pubblici non di linea
Art. 2 Disciplina dei servizi
Capo II IL SERVIZIO TAXI
Art. 3 Definizione del servizio TAXI
Art. 4 Riconoscibilità delle autovetture
Art. 5 Autovetture di scorta
Art. 6 Operatività del servizio
Art. 7 Turni di servizio ed acquisizione della corsa
Art. 8 Comportamento degli utenti
Art. 9 Sostituzione e collaborazione alla guida.
Art. 10 Tariffe
Art. 11 Tassametro
Art. 12 Pubblicità sulle autovetture
Capo III SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 13 Definizione del servizio
Art. 14 Riconoscibilità delle autovetture
Art. 15 Operatività del servizio
Art. 16 Acquisizione della corsa
Art. 17 Modalità di espletamento del servizio
Art. 18 Comportamento degli utenti
Art. 19 Collaborazione alla guida
Art. 20 Tariffe
Art. 21 Autorizzazioni all'esercizio e figure giuridiche di gestione
Art. 22 Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi e di servizio in noleggio con conducente
Art. 23 Requisiti per l'esercizio della professione di tassista e di noleggiatore
Art. 24 Accesso alla professione
Art. 25 Condizioni di esercizio
Art. 26 Numero autorizzazioni
Art. 27 Servizi ausiliari ad integrazione del trasporto di linea
Art. 28 Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze
Art. 29 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
Art. 30 Contenuti del bando
Art. 31 Titoli oggetto.di valutazione
Art. 32 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
Art. 33 Validità dell'autorizzazione
Art. 34 Trasferibilità dell'autorizzazione

Art. 35 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
Art. 36 Comportamento del tassista o del noleggiatore durante il servizio
Art. 37 Interruzione del trasporto
Art. 38 Trasporto handicappati
Art. 39 Contachilometri
Art. 40 Responsabilità nell'esercizio del servizio
Art. 41 Reclami
Art. 42 Addetti alla vigilanza
Art. 43 Idoneità dei mezzi al servizio
Art. 44 Sanzioni
Art. 45 Rinuncia all'autorizzazione
Art. 46 Sospensione dell'autorizzazione
Art. 47 Revoca dell'autorizzazione
Art. 48 Decadenza dell'autorizzazione
Art. 49 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
Art. 50 Irrogazione delle sanzioni
Art. 51 Entrata in vigore del regolamento